



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
SERVIZIO SANITA'  
P.F. ACCREDITAMENTI

Regione Marche - Giunta Regionale  
600: Registro Unico della Giunta Regionale

0234745 | 12/04/2016  
R MARCHE | GRM | SAS | P  
500.90/2005/DIP5/999

Trasmessa via PEC

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
**60100 ANCONA**  
[comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it)

Trasmessa via PEC

AL DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N. 2  
VIA MARCONI, 9  
**60044 FABRIANO (AN)**  
[areavasta2.asur@emarche.it](mailto:areavasta2.asur@emarche.it)

e, p.c.

ALLA SOCIETA'  
ZAFFIRO ANCONA SRL  
VIA MONTE VETTORE, 55  
**60100 ANCONA**  
[zaffiroancona@legalmail.it](mailto:zaffiroancona@legalmail.it)

Trasmessa via PEC

**OGGETTO: L.R. n. 20/2000- art. 7, c. 4, lett. b) - Trasmissione Decreto Dirigente n.165/ACR del 12.04.2016.**

Si trasmette la copia del Decreto n. 165/ACR del 12.04.2016 AVENTE AD  
OGGETTO: "L.R. N. 20/2000 - ART. 7, C. 4 - LETT. B - COMPATIBILITÀ REGIONALE  
PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SANITARIA  
DENOMINATA "ZAFFIRO" - SITUATA IN VIA MONTE VETTORE, 55 - COMUNE DI  
ANCONA - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (CODICE  
SRP3.1.2) IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N.20 POSTI  
LETTO".

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Giuliano Fuligni)



Luogo di emissione	Numero <b>165/ACR</b>	Pag.
Ancona	Data <b>12 APR 2016</b>	<b>1</b>

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. "ACCREDITAMENTI"  
N. **165/ACR** DEL **12 APR 2016**

Oggetto: L.R.20/00 ART.7-C.4-LETT.B-COMP.REG.AUT.ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTT.SANIT.DENOMINATA "ZAFFIRO" - PER L'EROGAZ. DI PRESTAZ. PSICHIATRICHE (SRP3.1.2) IN REG.RESID. CON UNA DOTAZ. DI N.20 P.L.-VIA MONTE VETTORE,55-ANCONA.

IL DIRIGENTE DELLA  
P.F. "ACCREDITAMENTI"

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 7, comma 4, lettera b) della Legge Regionale 16 marzo 2000, n. 20, che attribuisce al Servizio Sanità, sentita l'Agenzia Regionale Sanitaria, l'attestazione dell'esito positivo della verifica di compatibilità regionale;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 78 del 27.01.2014;

**- DECRETA -**

- di dare atto della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale psichiatrica codice SRP3.1.2 (codice nuova tipologia), presentata dal legale rappresentante della Soc. Zaffiro Ancona srl;
- di attestare l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, fatta salva la verifica della congruità del progetto rispetto al possesso dei requisiti minimi, relativo alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante della Società Zaffiro Ancona srl - P.I.02373230420 - con sede in Ancona, Via Monte Vettore, 55 - per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata "ZAFFIRO" - situata in Via Monte Vettore, 55 - Comune di Ancona - per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (codice SRP3.1.2) in regime residenziale con una dotazione di n.20 posti letto;
- di stabilire che contestualmente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per n.20 posti letto di SRP3.1.2 decade l'autorizzazione ex L.R. 20/2002 per n.20 posti letto di Residenza Protetta per Anziani;



Luogo di emissione	Numero 165/ACR	Pag.
Ancona	Data 12 APR 2016	2

- di trasmettere il presente decreto al Comune di Ancona per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 20 del 16 marzo 2000.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE  
(Maria Grazia Moretti)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

La Legge Regionale 16 marzo 2000 n.20 stabilisce all'art.7 che il rilascio, da parte dei Comuni competenti per territorio, dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie sia subordinato alla verifica della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione adottati in attuazione dell'art. 28 della stessa legge nonché alla verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

La compatibilità del progetto rispetto alle previsioni del Piano è sempre verificata dalla Regione mentre la verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici è effettuata dal Servizio competente in materia di sanità della Regione per le strutture di cui alla lettera a) del comma 2 e dal Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta competente per territorio per le strutture di cui alla lettera b) del comma 2 (comma 3, art. 7, L.R. 20/2000).

Il Comune di Ancona ha richiesto con nota PEC prot. n.417 del 31.12.2015, pervenuta al Servizio Sanità in data 11.01.2016 e assunta al prot. con n.14522/GRM/SAS/A, la verifica della compatibilità con il fabbisogno per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata "ZAFFIRO" - situata in Via Monte Vettore, 55 - Comune di Ancona - per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (codice SRP3.1.2) in regime residenziale con una dotazione di n.20 posti letto.





Luogo di emissione	Numero 165/ACR	Pag.
Ancona	Data 12 APR 2016	3

Con nota del 15.01.2016, prot. n.29386/GRM/SAS/P, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla struttura da qua l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e segg. della Legge n.241/90.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria in data 21 marzo 2016 con nota prot. n.3129/ARS/ARS/P - pervenuta alla P.F. "Accreditamenti" con nota prot. n.187980/GRM/AIR del 23.03.2016 - ha comunicato quanto segue:

*"In relazione all'atto di fabbisogno sanitario approvato con DGR N.289 del 09/04/2015 si è verificata la compatibilità regionale per la struttura di cui all'oggetto. La domanda inoltrata dal legale rappresentante della struttura riguarda la realizzazione di 20 posti letto di struttura residenziale psichiatrica codice SRP3.1.2 (codice nuova tipologia).*

*Per la richiesta dei 20 posti letto SRP3.1.2 il livello assistenziale lungo assistenza/mantenimento nel distretto di Ancona ha un indice di dotazione 0,20 inferiore al valore regionale (0,25), pertanto è possibile accogliere la richiesta in oggetto di autorizzazione alla realizzazione dei 20 posti letto richiesti".*

Lo stesso Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria in data 21 marzo 2016, con successiva nota prot. n.3130/ARS/ARS/P, pervenuta al Servizio Sanità in data 23.03.2016 e assunta al prot. con n.188181/GRM/SAS/A, ha espresso il seguente parere:

"Si ritiene che

- in base agli elementi forniti dal Piano Sanitario Regionale 2012-2014;
- richiamata la normativa attuale sul fabbisogno sanitario nella Regione Marche: DGR n.289 del 09.04.2015: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedallera, socio-sanitaria e sociale"

non sono attualmente presenti elementi che ostino alla accettazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione di 20 posti letto di struttura residenziale psichiatrica codice SRP3.1.2 (codice nuova tipologia) livello assistenziale lungo assistenza/mantenimento in quanto nel distretto di Ancona l'indice di dotazione è 0,20, inferiore al corrispondente valore regionale (0,25), fatta salva la verifica di congruità di cui all'art 7, comma 3, della L.R. 20/2000".

La Legge Reg.le n. 20 del 15 ottobre 2001 recante norme in materia di organizzazione di personale della Regione, prevede all'art.16 bis che i Dirigenti delle Posizioni di Funzione adottino gli atti per le materie di propria competenza.

Con Deliberazione n. 78 del 27.01.2014 la Giunta Regionale ha istituito nell'ambito del Servizio Sanità la Posizione di Funzione "Accreditamenti", definendone gli ambiti di competenza e conferendo l'incarico ad interim alla Dott.ssa Maria Grazia Moretti.

Con Decreto Dirigenziale n. 196/ACR del 23.09.2014, integrato con successivo D.D. n.172/ACR del 02.04.2015, è stata attribuita al Dott. Giuliano Fuligni la responsabilità dei procedimenti amministrativi concernenti i processi di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private (L.R. 20/2000), nonché la gestione dell'anagrafica dei soggetti e delle strutture autorizzate ed accreditate.





Luogo di emissione	Numero <b>165/ACR</b>	Pag.
Ancona	Data <b>12 APR 2016</b>	<b>4</b>

Alla luce di quanto sopra esposto,

**SI PROPONE**

- di dare atto della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale psichiatrica codice SRP3.1.2 (codice nuova tipologia), presentata dal legale rappresentante della Soc. Zaffiro Ancona srl;
- di attestare l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, fatta salva la verifica della congruità del progetto rispetto al possesso dei requisiti minimi, relativo alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante della Società Zaffiro Ancona srl - P.I.02373230420 - con sede in Ancona, Via Monte Vettore, 55 - per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata "ZAFFIRO" - situata in Via Monte Vettore, 55 - Comune di Ancona - per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (codice SRP3.1.2) in regime residenziale con una dotazione di n.20 posti letto;
- di stabilire che contestualmente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per n.20 posti letto di SRP3.1.2 decade l'autorizzazione ex L.R. 20/2002 per n.20 posti letto di Residenza Protetta per Anziani;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Ancona per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 20 del 16 marzo 2000.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Al sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Giuliano Fulgini)

- ALLEGATI -  
Nessuno

**REGIONE MARCHE**  
- SERVIZIO SANITA' -

La presente copia, composta di n° 2 fogli,  
è conforme all'originale esistente agli atti di  
ufficio.

Ancona il 12 APR 2016

